



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 29/12/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2021 - ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

L'anno **2022** addì **29** del mese di **Dicembre**, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle ore 18.00,

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Trevisan Elisa, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Pavan Dott.ssa Patrizia ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
Sarto Marco	SI	Guglielmini Pierino	SI
Montisano Vera	SI	Battistutta Diego	SI
Perissinotto Nicola	SI	Tamassia Evaristo	SI
Zia Paolo	SI	Marchesan Rocco	SI
Canta Elisa	SI	Buoso Arianna	SI
Di Vece Daniela	SI	Boatto Giuseppe	AG
Trevisan Elisa	SI	Miollo Carlo	SI
Bravin Rachele	SI	Baso Lino Antonio	SI
Finotto Alberto Fabio	SI		

Presenti: 16

Assenti: 1

Assessori Esterni	Presenza	
Antelmo Luca	SI	
Berardo Giampietro	SI	
Doretto Katuscia	SI	
Munerotto Mattia	SI	

Scrutatori della seduta: Buoso Arianna, Baso Lino Antonio, Tamassia Evaristo.

Ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2021
- ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

L'Assessore al Bilancio e Personale, Vera Montisano, illustra l'argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi 1 e 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.", che recitano:

"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, le Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15."; ...*
- 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28 settembre 2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione 2017.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 26 novembre 2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni societarie del Comune di Caorle";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18 dicembre 2019 ad oggetto: "Revisione Periodica delle Società Partecipate - anno 2019";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21 novembre 2020 ad oggetto: "Revisione periodica delle società partecipate - anno 2020";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30 dicembre 2021 ad oggetto: "Revisione periodica delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2020 - anno 2021".

Atteso che:

- l'articolo 20 del T.U.S.P. prevede che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
 - se ricorrono le condizioni previste dallo stesso comma 2 dell'art. 20, le Amministrazioni devono dismettere le relative partecipazioni attraverso "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- le condizioni per le quali occorre procedere alla dismissione sono:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P. (finalità consentite);*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Richiamato l'art. 4, commi 1 e 2, del T.U.S.P.:

Art. 4.

Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.

1. *Le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
2. *Nei limiti di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.*

Precisato che:

- secondo gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche diramati dal Ministero per l'Economia e la Finanza”*, il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli *“organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili”* (art. 2, comma 1, lett. I). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria quali, relativamente a questo Ente, i Consorzi in senso stretto, la Fondazione *“Caorle Città dello Sport”* e l'Azienda Speciale *“Don Moschetta”*;
- come disposto dalla norma devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'Ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle *«Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche»*, approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute,

attraverso una «tramite» di controllo»), sia dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (laddove si afferma testualmente che «*Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso*»).

Dato atto quindi che la Revisione periodica riguarda le seguenti società partecipate direttamente, in quanto il Comune di Caorle non esplica nei confronti delle proprie partecipate un controllo assimilabile alla fattispecie giuridica di cui all'art. 2359 del Codice Civile,:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A.S.V.O. S.P.A.	7,84%
A.T.V.O. S.P.A.	2,04%
CONSORZIO ARENILI CAORLE S.C.R.L.	10,52%
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	1,1712%
VERITAS S.P.A.	1,744016%

Richiamate le conclusioni della Revisione periodica delle società partecipate della Città di Caorle anno 2020 - Piano di razionalizzazione 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30 dicembre 2021, come segue:

- A.S.V.O. S.P.A. - mantenimento senza interventi;
- A.T.V.O. S.P.A. - mantenimento senza interventi;
- CONSORZIO ARENILI CAORLE S.C.R.L. - mantenimento senza interventi;
- LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. - mantenimento senza interventi;
- VERITAS S.p.A. - mantenimento senza interventi.

Tenuto conto dell'attività istruttoria compiuta sulla base dei dati forniti dalle società;

Vista l'allegata "Revisione periodica delle società partecipate della Città di Caorle ex art. 20 T.U.S.P. anno 2022 e Relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione 2021", predisposta sulla base delle indicazioni del MEF;

Riassunte le conclusioni riportate nell'allegata Revisione Periodica - Anno 2022 come segue:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	ESITO REVISIONE PERIODICA
A.S.V.O. S.P.A.	mantenimento senza interventi
A.T.V.O. S.P.A.	mantenimento senza interventi
CONSORZIO ARENILI CAORLE S.C.R.L.	mantenimento senza interventi
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	mantenimento senza interventi
VERITAS S.P.A.	mantenimento senza interventi

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i., che attribuisce all'Organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

Acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 41 del 20/12/2022);

Dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza Commissione consiliare in data 27.12.2022, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, in merito alla presente proposta di deliberazione;

Acquisito, in sede di trattazione dell'argomento, il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con voti n. 14 favorevoli e n. 2 astenuti (Marchesan e Buoso), espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare l'esito della *"Revisione periodica delle società partecipate della Città di Caorle ex art. 20 T.U.S.P. anno 2022 e Relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione 2021"* con le risultanze ivi riportate, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la revisione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente, anche se non materialmente, riportate;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Segreteria - Affari Generali per lo svolgimento degli adempimenti di competenza, ivi compresi la trasmissione alla Sezione Regionale Veneto della Corte dei Conti, l'inserimento di quanto previsto nel portale del MEF, la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" denominata "Enti controllati" e "Società Partecipale" del sito internet comunale.

Valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del T.U., con ulteriore votazione, espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, e voti n. 14 favorevoli e n. 2 astenuti (Marchesan e Buoso),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 116**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria - Affari Generali**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2021 - ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria - Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2022

Il Responsabile di Settore
pavan patrizia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Enrico Balossi

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Trevisan Elisa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pavan Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Trevisan Elisa in data 26/01/2023

PAVAN PATRIZIA in data 26/01/2023